



Individuazione del valore della causa risarcitoria, in caso di acconto in corso di giudizio

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19497 del 16 luglio 2024, precisa le modalità di individuazione del **valore della causa, in tema di risarcimento del danno, nell'ipotesi di acconti operati dal responsabile nel corso del giudizio**. Ed invero afferma, richiamando la propria precedente giurisprudenza (cfr. SU n. 19014/2007; nonché Cass. n. 22742/2019; n. 3903/2016 e n. 22072/2009), che *“ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità [ex art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3 – sulla base del **criterio del “disputatum”** (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (**criterio del “decisum”**), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso **il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa**”*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

04 Set 2024